

Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano

R.G. N. 50649/2011

SENTENZA N. 2352/16  
Proc. 10430/16  
Rep. 3697

## IL TRIBUNALE DI LUCCA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Massimo NIRO;  
decidendo ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. nella causa promossa da

(C.f. ) e (C.f. ), anche  
nella loro qualità di eredi di Pelliccia Lidiana, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angela GRASSESCHI e  
Roberto POLLONI, e domiciliati presso lo studio della prima;

### ATTORI

contro

S.I.M. S.p.A. (P.Iva) in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco GRASSIA e Pier Luigi PELLINI, e domiciliata presso lo studio di  
quest'ultimo;

### CONVENUTA

e contro

(C.f. );

### CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Intermediazione finanziaria.

*Conclusioni degli attori:* "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca rimettere la causa in istruttoria, ammettendo le istanze istruttorie non ammesse con ordinanza del 9.7.2014, tutte già formulate da parte attrice nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte, ammettendo la testimonianza dei testi esclusi e non ammessi e fissando udienza per l'espletamento delle medesime.

Nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1. in via principale, accertata e dichiarata *incidenter tantum* la violazione degli artt. 81 cpv, 640 in relazione all'art.61 n.7 c.p. (truffa aggravata), 640 ter c.p. (frode informatica), 485 c.p. (falsità in scrittura privata), 167 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) (gestione infedele), 168 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) (confusione di patrimoni) e 646 c.p. (appropriazione indebita aggravata) da parte del Sig. , per le causali e per i fatti descritti in premessa, condannare le parti convenute, in solido tra loro ai sensi e per gli effetti dell'art.31 comma 3 d.lgs. 58/1998, a dare e pagare agli attori, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 150.780,00 e/o, sempre per i fatti e per le causali di cui in premessa, a restituire agli attori la somma di euro 150.780,00 oltre, in ogni caso, ad euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni *ex delicto*; 2. in ogni caso, accertato come vero quanto esposto in premessa, condannare la S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed il Sig. in via tra loro solidale, a corrispondere e/o restituire agli attori la somma di euro 150.780,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge



dal di del dovuto al saldo effettivo, nonché condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire agli attori il danno derivato dal mancato investimento delle somme consegnate al promotore finanziario negli strumenti finanziari richiesti allo stesso (strumenti a basso rischio), nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria o che sarà determinata dal Giudice anche equitativamente; 3. in ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento dei convenuti ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare gli stessi anche al risarcimento del danno morale e/o biologico, che si indica, in via equitativa, in euro 50.000,00 o in quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria delle spese di lite".

*Conclusioni della convenuta:* S.p.A.: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale, *contrariis reiectis*, così giudicare: 1. nel merito, per i titoli e le causali di cui alla narrativa, respingere le domande tutte degli attori, perché infondate in fatto ed in diritto; 2. sempre nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico degli attori, che hanno favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art.1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto; 3. in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dei Sigg. I e I, in proprio e quali eredi della Sig.ra I, condannare il Sig. I, previa declaratoria dello stesso quale unico responsabile dell'illecito per cui è causa, a restituire a S.p.A. tutte le somme che la stessa dovesse anticipare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Al termine della discussione orale della causa, all'udienza del 16-11-2016, pronuncia la seguente

## S E N T E N Z A

di cui viene data immediata lettura ex art.281-sexies c.p.c..

### Ritenuto in fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato, I, I e I hanno convenuto in giudizio la società I, in persona del legale rappresentante pro tempore, e I, esponendo che, nel mese di giugno 2008, gli odierni attori venivano contattati da I nella sua qualità di promotore finanziario di S.p.A.; che detto promotore proponeva agli attori di divenire suoi clienti al fine di investire i loro risparmi, depositati a quella data presso altro istituto; che gli attori, privi di cognizioni tecniche e finanziarie, per investire i propri risparmi, si erano sempre affidati ai suggerimenti dei funzionari della banca con la quale in quel momento intrattenevano rapporti; che la Sig.ra I era pensionata e aveva conseguito il titolo di studio di scuola elementare, il Sig. I era dipendente e aveva conseguito il titolo di licenza media inferiore, mentre il Sig. I era pensionato e aveva conseguito il titolo di studio di licenza elementare; che gli attori, persuasi dal promotore I, accendevano presso la Banca S.p.A. il c/c n.16130; che i medesimi, sia all'atto dell'apertura del rapporto che successivamente, precisavano al promotore che non intendevano assumersi rischi e che il loro obiettivo principale era la conservazione del capitale, tanto più che il denaro accumulato costituiva l'intero patrimonio della Sig.ra I la quale, non avendo figli, aveva inserito nel rapporto anche i nipoti I e I; che, in occasione dell'apertura del rapporto, I faceva sottoscrivere agli attori in bianco il contratto quadro Banca S.p.A., le schede relative alla profilatura degli investitori (propensione al rischio, esperienza in materia di investimenti) e la scheda per l'individuazione del profilo del cliente, senza dare previamente alcuna spiegazione e senza esplicitarne il contenuto e, in ultimo, senza consegnarne copia agli attori medesimi, affermando che fosse soltanto una formalità di nessuna importanza; che la documentazione di cui sopra veniva fatta sottoscrivere nel mese di giugno, mentre il conto veniva acceso il 12.8.2008; che, nell'incontro sopra descritto, il promotore assicurava che avrebbe "parcheggiato" il denaro degli attori sul conto acceso presso Banca S.p.A., in attesa di individuare gli strumenti finanziari più consoni alle caratteristiche richieste (assenza di rischi per il



capitale e facile liquidabilità); che, pertanto, gli odierni attori, alla sottoscrizione dei contratti, consegnavano a \_\_\_\_\_ assegni, per la complessiva somma di euro 156.300,00, da depositare in un primo momento sul conto corrente e, successivamente, da investire in strumenti finanziari di tipo conservativo; che, in particolare, gli attori consegnavano al promotore gli assegni bancari n.1122447767 di euro 42.000,00, n.1122447268 di euro 40.000,00, n.1122447269 di euro 24.000,00 e n.1122447270 di euro 44.000,00, e un assegno circolare di euro 6.300,00, tutti tratti su Banca Toscana S.p.A.; che Leporatti "consigliava" gli attori di non indicare il beneficiario, in quanto - a suo dire - la Banca \_\_\_\_\_ S.p.A. avrebbe provveduto alla corretta indicazione con l'apposizione del timbro contenente l'esatta ragione sociale; che, nel corso del rapporto, gli attori prelevavano dal conto euro 120,00 in data 27.1.2009 con il bancomat e disponevano un bonifico di euro 5.400,00 a favore di \_\_\_\_\_ su C.R. Lucca in data 30.1.2010; che nell'estate del 2009 \_\_\_\_\_ si presentava presso l'abitazione degli attori e comunicava di aver deciso di lasciare Banca \_\_\_\_\_ S.p.A. per trasferirsi presso MPS Banca Personale S.p.A., oggi fusa in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; che, nel corso del rapporto, gli attori chiedevano al promotore, in diverse occasioni, quando il denaro sarebbe stato investito e \_\_\_\_\_ replicava che, pur essendo stati già versati presso la sede di Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., i denari non venivano ancora investiti in quanto l'andamento dei mercati non era al momento favorevole e sarebbe stato meglio effettuare investimenti non appena la Banca avesse proposto strumenti aventi caratteristiche adeguate alle esigenze manifestate dagli attori e, in particolare, dalla Sig.ra \_\_\_\_\_; che, in ogni caso, il promotore rassicurava gli attori che la Banca era sul punto di emettere detti strumenti finanziari e quindi l'investimento era ormai imminente; che gli attori, ai quali non pervenivano estratti conto titoli o altra rendicontazione da parte della Banca, facevano affidamento sulla documentazione e sulle rendicontazioni che Leporatti consegnava o mostrava loro; che in data 20.7.2009 gli attori ricevevano una lettera da Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., nella quale veniva loro comunicato che il promotore \_\_\_\_\_ non collaborava più con l'istituto a far data dall'1.7.2009; che, non ricevendo alcun documento da parte della Banca ed avendo altresì constatato che le visite del promotore avvenivano con minor frequenza, verso la fine del 2009 gli attori contattavano \_\_\_\_\_ per avere notizie in ordine all'andamento degli investimenti; che \_\_\_\_\_, in un primo momento, riferiva telefonicamente che appena possibile li avrebbe visitati e che gli investimenti stavano andando molto bene; che, successivamente, a fronte delle ripetute richieste degli attori di fissare un incontro, il promotore iniziava ad accampare scuse di vario genere, rinviando di settimana in settimana l'incontro medesimo ed, infine, iniziava a negarsi e a non rispondere più neppure al telefono cellulare; che, nei primi giorni di luglio, alcuni clienti di \_\_\_\_\_ comunicavano agli attori che era apparso sulla stampa locale un articolo nel quale si riferiva la notizia che il promotore non era stato in grado di restituire le somme ai suoi clienti; che, nel luglio 2010, gli attori riuscivano a contattare \_\_\_\_\_ il quale infine si presentava presso la sede della ditta di altro cliente e - alla presenza di alcuni altri clienti che lo stesso promotore aveva convocato - comunicava che i risparmi degli investitori non c'erano più e che avrebbe fatto il possibile per restituire i soldi a tutti; che, in particolare, \_\_\_\_\_ riferiva che molti dei risparmi affidatigli - perché venissero depositati prima sul conto presso Banca \_\_\_\_\_ S.p.A. e poi sul conto acceso presso MPS Banca Personale S.p.A. - erano stati dallo stesso distratti per far fronte a propri gravissimi problemi economici; che la stampa locale dava ampio risalto alla vicenda, poiché il promotore Leporatti aveva distratto somme a molti clienti per un importo ingente che sembrava pari a diverse decine di milioni di euro; che, a questo punto, gli attori incaricavano il Promotore Finanziario Rag. Loretta Pellegrini di effettuare tutte le necessarie verifiche contabili al fine di accertare la consistenza patrimoniale e le operazioni riconducibili ai rapporti intestati ai medesimi; che, dall'esame della documentazione richiesta alla Banca e della poca di cui le parti erano in possesso, emergeva che alla data del 21.7.2010 gli attori possedevano sul conto corrente la somma di euro 30,65; che, sebbene la documentazione fosse stata fatta sottoscrivere nel mese di giugno 2008, in realtà il conto risultava essere stato acceso il 12.8.2008; che, in sostanza, a fronte di investimenti per complessivi 156.300,00 euro, gli attori ricevevano, con lettera datata 26.10.2010, l'esigua somma - a chiusura del c/c n.16130 - di euro 8,95 e quindi, fatti salvi i prelievi autorizzati sopraccitati, erano stati distratti oltre 150.000,00 euro; che, in particolare, il Promotore Loretta Pellegrini, all'esito delle ricerche effettuate, comunicava che degli assegni consegnati a \_\_\_\_\_ per la



complessiva somma di euro 156.300,00, lo stesso aveva versato sul conto n.16130 soltanto quello circolare di euro 6.300,00, consegnato il 27.6.2008 e contabilizzato il 13.8.2008; che, pertanto, soltanto il primo assegno di euro 6.300,00 veniva versato sul conto n.16130 seppur con ritardo, mentre gli altri venivano girati a favore di terzi; che Leporatti ammetteva di aver commesso i fatti sopra descritti ed in particolare di essersi impossessato di euro 150.780,00, rilasciando spontaneamente una dichiarazione confessoria; che gli attori, con lettera in data 11.1.2011, chiedevano la restituzione e/o il risarcimento del danno subito a Banca [redacted] S.p.A., che però con lettera del 4.2.2011 non riteneva di accogliere l'istanza; che nei comportamenti del promotore [redacted] si ravvisavano gravi fatti di reato ed in particolare la violazione degli artt.81 cpv, 640 c.p. in relazione all'art.61 n.7 c.p. (truffa aggravata), 640 ter c.p. (frode informatica), 485 c.p. (falsità in scrittura privata), 167 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) (gestione infedele), 168 d.lgs. 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) (confusione di patrimoni) e 646 c.p. (appropriazione indebita aggravata); che, dunque, il promotore [redacted] sottraeva indebitamente il denaro degli odierni attori, effettuava operazioni non autorizzate ad altissimo rischio ed ometteva di dare agli stessi le dovute informazioni, mentre la Banca, per proprio conto, ometteva di effettuare i dovuti controlli e di avvisare i clienti dell'anomalo andamento del rapporto, permettendo, in tal modo, che detti fatti avvenissero e che il danno si aggravasse sempre di più; che la Banca, solidalmente responsabile per il fatto del promotore, doveva restituire quanto questi aveva sottratto agli attori e comunque risarcire gli stessi dei danni loro causati; che, a tutela del consumatore, la normativa speciale prevedeva infatti la solidarietà della Banca (art.31 comma 3 T.U.F.); che la Banca, prima del rapporto e prima delle operazioni di investimento, ometteva di consegnare agli attori il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, prescritto dal Reg. Consob 11522/98, e la mancata consegna del suddetto documento configurava un grave inadempimento da parte della stessa agli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza e informazione nei confronti del cliente, atteso che il predetto documento aveva la finalità di fornire informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti finanziari (art.28 comma 1 lettera b) Reg. Consob 11522/98); che risultava del tutto violata la disposizione di cui all'art.21 T.U.F., in quanto il promotore [redacted] ometteva di acquisire dagli attori ogni informazione necessaria al fine di valutare l'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla loro situazione finanziaria e alla loro propensione al rischio, Gli attori, dunque, hanno chiesto di accogliere le conclusioni di merito riportate in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la società [redacted] S.p.A. (successore a titolo particolare della cessata Banca [redacted] S.p.A), deducendo che gli odierni attori lamentavano il mancato versamento sul conto corrente acceso presso la Banca [redacted] S.p.A. della somma di euro 150.000,00, che avevano consegnato in un'unica soluzione - e di fatto per contanti - nel giugno 2008 a [redacted], all'epoca promotore finanziario della Banca medesima; che l'omessa corretta intestazione di assegni per un importo molto superiore alla normativa antiriciclaggio era da parificarsi all'uso del contante; che [redacted] era già cliente di Banca [redacted] S.p.A. dal mese di gennaio 2006, quale primo intestatario del conto corrente n.9558; che nel "Questionario Informativo" del 14.1.2006 il medesimo sottoscriveva di avere già buona esperienza finanziaria; che nell'ulteriore "Questionario Informativo Sezione Mifid", sottoscritto nel luglio 2008 - pochi giorni prima dell'apertura del c/c per il quale era lite -, [redacted] affermava e firmava di essere diplomato, di avere un livello di conoscenza degli strumenti e dei servizi di investimento molto alto, un'operatività in servizi di investimento e/o in strumenti finanziari estesa anche ai derivati ed ai prodotti strutturati e una propensione al rischio molto alta, e di avere effettuato negli ultimi 12 mesi numerose operazioni di investimento (da 6 a 20); che il medesimo sottoscriveva che il suo R.A.L. (reddito annuo lordo) era compreso tra euro 15.000,00 ed euro 40.000,00, la sua capacità di risparmio era tra il 15 e il 30% del R.A.L. e di voler investire in Banca [redacted] S.p.A. un massimo di euro 100.000,00; che, con riferimento al rapporto di conto corrente n.16130, oggetto di lite, gli attori sottoscrivevano in data 7.8.2008 la "Proposta Contrattuale Servizi Bancari e d'Investimento", nella quale dichiaravano espressamente l'avvenuta ricezione della documentazione contrattuale; che, sempre in data 7.8.2008, gli attori sottoscrivevano la "Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del Promotore Finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti", nella quale dichiaravano espressamente di ben conoscere che il Promotore avrebbe potuto esclusivamente ricevere da loro "per la conseguente immediata trasmissione: a) assegni bancari o



circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (all'epoca Banca S.p.A.) ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico e documenti simili che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a)..." ; che, pertanto, nessuna forma di pagamento diversa era ammessa, certamente non assegni in bianco; che dalla distinta di versamento trasmessa a controparte e dalla copia dell'assegno circolare di euro 6.300,00, consegnato in occasione dell'apertura del rapporto, emergeva che l'unico versamento sul conto veniva effettuato in conformità alla normativa e che le relative caselle erano correttamente barrate; che nel "Questionario Informativo Sezione Mifid" sottoscritto dagli attori in data 7.8.2008, e i affermavano e firmavano di essere diplomati, di avere un livello di conoscenza degli strumenti e dei servizi di investimento molto alto, un'operatività in servizi di investimento e/o in strumenti finanziari estesa anche ai derivati ed ai prodotti strutturati e una propensione al rischio molto alta, mentre i indicava una conoscenza media; che nel medesimo questionario Mifid veniva barrata la seguente chiarissima clausola: "dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero e mi assumo ogni responsabilità nel caso abbia rilasciato informazioni non veritiere o mendaci"; che, con riferimento al rapporto di conto corrente n.11642, intestato al solo , nel "Questionario Informativo Mifid" il medesimo confermava le precedenti dichiarazioni rilasciate ad agosto; che dalla copia dei documenti di identità dei Sig.ri risultava che svolgeva attività di commerciante; che l'inesistenza di qualsiasi illecito era provata definitivamente dall'esame dello storico del conto corrente n.16130 acceso presso Banca S.p.A., i cui singoli estratti venivano inviati regolarmente agli attori presso la residenza del primo intestatario, da loro indicata nel modulo di sottoscrizione del contratto di conto corrente; che gli attori ben conoscevano - per averle concretamente applicate, come espressamente dichiaravano e come risultava da documentazione sia anteriore che successiva ai fatti di lite - le modalità con cui gli intermediari dovevano per legge operare nella prestazione dei servizi di cui all'art.1 comma 5 d.lgs. 24.2.1998 n.58; che appariva curioso che gli attori non avessero utilizzato le medesime modalità soltanto in occasione delle asserite dazioni a per cui è causa, nonché non avessero contestato alcunché non ricevendone idonea conferma nel tempo, tanto più che dagli estratti conto periodici non vi era traccia delle contestate operazioni, bensì di un solo versamento di soli 6.300,00 euro; che, inoltre, l'eccesso di fiducia non poteva indurre ad omettere l'ordinaria prudenza e diligenza nell'ambito di normali rapporti di affari, tanto meno considerati la dichiarata buona esperienza degli attori e l'importo non modesto, pari ad euro 150.000,00; che gli attori non avevano mai eccepito alcunché non ricevendo - tramite posta o internet - nemmeno un cenno di conferma dei versamenti, non ricavandone traccia alcuna da quelli che la Banca aveva inviato loro negli anni 2008/2010; che, se mai fossero state versate dagli attori a somme ulteriori rispetto a quelle confluite sul conto corrente n.16130 regolarmente intrattenuto con la Banca, ciò sarebbe avvenuto a mero titolo personale; che, infatti, la documentazione utilizzata dagli attori contro la Banca era ideologicamente falsa, sia nella data che nella provenienza; che, in particolare, con riferimento alla ricevuta avversaria di cui al doc.3, trattavasi di un falso artatamente costruito contro la Banca, poiché il modulo era redatto su carta intestata di Banca ed era datato 25.6.2008, dunque un mese e mezzo prima dell'apertura del conto e dell'effettiva dazione dell'assegno da euro 6.300,00; che, a prova della falsità, la Banca (inizialmente denominata Banca veniva ceduta da a S.p.A. a fine 2003; che la circostanza era nota o comunque conoscibile ai clienti attraverso la documentazione regolare, e ( era cliente dal gennaio 2006; che il titolo da euro 6.300,00 non veniva emesso in bianco e successivamente intestato a terzi, bensì veniva intestato al Sig. i e da lui girato per il solo incasso alla Banca; che, pertanto, si trattava di operazioni effettuate in momenti diversi e con finalità differenti; che la dazione di assegni senza indicazione del beneficiario costituiva comunque un evidente aggiramento non solo della normativa settoriale in materia di investimenti, ma soprattutto della legge anti-riciclaggio; che, con riferimento alla "spontanea" dichiarazione di Leporatti, dattiloscritta in tutto e manoscritta solamente nel luogo di emissione, nella data e nella firma, il promotore confessava di avere distratto dal conto corrente degli attori non soltanto 150.000,00 euro - di cui agli assegni-, ma anche ulteriori 780,00 euro; che,

M



tuttavia, era stata la Banca e non il Leporatti a prelevare quell'importo, sia per il pagamento dell'imposta di bollo che per il pagamento di ulteriori imposte e tasse a titolo di capital gain (euro 697,42); che

manoscriveva e firmava, in data 12.5.2009, la propria "posizione cliente" (PUC), aggiungendo: "confermo il totale del portafoglio di euro 6.178,01 e che non ho mai consegnato i miei codici segreti al p.f.

"; che detta PUC veniva richiesta nell'ambito di una normale attività di Audit della Banca, ciò a definitiva confutazione delle diverse asserzioni avversarie relative alla violazione dell'art.21 T.U.F.; che, pertanto, a maggio 2009 gli attori erano pienamente consapevoli che la loro posizione presso Banca

S.p.A. era pari a complessivi euro 6.178,01 di sole giacenze di conto corrente; che controparte era pienamente informata dalla Banca, con normale periodicità, sullo stato dei propri rapporti bancari e d'investimento; che la prova della dazione del denaro a scopo di investimenti in valori mobiliari intermediati da Banca S.p.A. e la buona fede del danneggiato erano elementi indispensabili per l'affermazione della responsabilità del preponente ex art.31 T.U.F. e per la conseguente risarcibilità del danno subito; che, nella fattispecie in esame, mancava il nesso di causalità tra l'asserito fatto dannoso del Promotore e l'esercizio delle incombenze affidategli da Banca S.p.A., tutelandosi il solo ragionevole affidamento del risparmiatore sull'apparenza della riconducibilità dell'operazione alla stessa S.I.M.; che l'irregolarità dei mezzi di pagamento poteva rilevare anche per l'affermazione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato; che, con riferimento al preteso danno morale e materiale, controparte non provava né chiedeva di provare il danno ulteriore pretesamente subito, né forniva criteri in tal senso, limitandosi genericamente ad affermarlo, e la generica indicazione di "strumenti a basso rischio" non forniva alcun valido supporto; che, comunque, il risarcimento del danno morale da reato ex art.185 c.p. non poteva porsi a carico di entrambi i convenuti, essendo di ostacolo alla liquidazione di tale profilo di danno il titolo di responsabilità oggettiva su cui si fondava l'obbligazione aquiliana della società convenuta; che la richiesta di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria era inammissibile, dovendosi al contrario riconoscere, eventualmente, i soli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, configurandosi in difetto un ingiustificato arricchimento degli attori ed un premio alla loro eccessiva inerzia; che, inoltre, la fattispecie in esame non era riferibile ad un debito di valore, bensì eventualmente ad un debito di valuta, trattandosi di obbligazione *ab origine* di natura pecuniaria, con conseguente esclusione del diritto alla sua rivalutazione. La convenuta ha, dunque, concluso come riportato in epigrafe.

Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali; infine, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza del 16-11-2016.

#### Considerato in diritto.

La domanda proposta da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, anche nella loro qualità di eredi di \_\_\_\_\_ è fondata e va accolta.

Infatti, dalla documentazione acquisita e dalle prove testimoniali espletate risulta provato che gli attori hanno consegnato, in data 25.6.2008, a \_\_\_\_\_ all'epoca promotore finanziario di Banca S.p.A., n.4 assegni bancari, per un importo complessivo di euro 150.000,00, tutti tratti su Banca Toscana (v.doc.3 di parte attrice), che \_\_\_\_\_ ha utilizzato nel suo esclusivo interesse, versando gli assegni su conti di terzi dopo averli riempiti con l'indicazione del beneficiario, invece di versarli sul conto corrente n. 16130 degli attori presso Banca S.p.A. e poi investire la relativa somma in strumenti finanziari sicuri, come da accordo con gli odierni attori, e senza che i medesimi ne siano stati a conoscenza.

In particolare, con la dichiarazione confessoria sottoscritta in data 28.9.2010, \_\_\_\_\_, "promotore finanziario di Banca \_\_\_\_\_ fino al 01.07.2009", ha riconosciuto di avere ricevuto dagli attori, quali clienti di Banca \_\_\_\_\_ e titolari del conto n.16130, in data 25.6.2008, la somma in assegni predetta, di non avere provveduto al versamento sul conto dei medesimi dei suddetti assegni, utilizzati "per fini personali", di avere distratto la somma complessiva di euro 150.780,00 "per problemi personali", di avere riempito i contratti, le schede informative e la profilatura, relativi all'accensione del conto predetto, dopo aver fatto sottoscrivere in bianco agli attori tutti i moduli. Inoltre il Leporatti ha dichiarato che le eventuali operazioni



di investimento effettuate in Banca [redacted] non erano state autorizzate dagli odierni attori, completamente ignari dell'operato del promotore, che il conto n.16130 presentava, al 21.7.2010, un saldo di euro 30,65 e di essersi appropriato dei codici personali dei clienti all'insaputa degli stessi (v.doc.7 di parte attrice). La consegna di denaro al promotore [redacted] per mezzo di assegni, con l'incarico di investire la somma in strumenti sicuri, si deduce anche dalla deposizione testimoniale di [redacted], figlio dell'attore [redacted].

Infatti il teste ha confermato che, nel 2008, in occasione di un incontro avvenuto presso la residenza di [redacted], al quale il predetto teste era presente, gli attori avevano comunicato al promotore [redacted] la loro intenzione di investire i risparmi ("una somma abbastanza consistente", v. verbale di udienza del 6.2.2015, p.7) in strumenti finanziari sicuri, di facile e veloce liquidabilità e privi di rischi quanto al capitale e che, inoltre, il promotore aveva assicurato agli odierni attori che avrebbe inizialmente "parcheggiato" il denaro consegnatogli dai medesimi sul conto acceso presso Banca S.p.A., in attesa di individuare gli strumenti finanziari che rispondessero alle caratteristiche richieste, cioè assenza di rischi per il capitale e facile liquidabilità. [redacted] ha dichiarato anche che, in occasione dell'incontro predetto, era avvenuta la consegna di assegni i cui importi dovevano essere investiti, come ripetutamente richiesto al promotore, in strumenti finanziari a capitale garantito. Inoltre ha confermato che [redacted] aveva chiesto agli attori che alcuni dei titoli consegnati al medesimo fossero lasciati in bianco relativamente all'indicazione del beneficiario, in quanto sarebbe stata poi Banca S.p.A. a provvedere alla corretta indicazione e all'apposizione del timbro contenente l'esatta ragione sociale (v. verbale di udienza del 6.2.2015, p.8). Il testimone ha dichiarato che in quell'occasione il promotore [redacted] aveva fatto firmare agli attori dei fogli in bianco: "Ricordo che in quell'occasione mio padre, mio zio e la mia prozia firmavano dei fogli su richiesta del Sig. [redacted] e che quest'ultimo diceva che in seguito questi fogli li avrebbe compilati lui"; "Il [redacted] diceva che si trattava di formalità relative al finanziamento, ovvero investimenti che andavano a fare. L'investimento riguardava per quanto ne sappia l'acquisto di azioni e titoli bancari"; "... ricordo che furono fatti sottoscrivere agli attori diversi fogli da parte del [redacted] dicendo che si trattava di formalità. Ho visto che firmavano dei fogli che presentavano spazi bianchi e che il [redacted] diceva che li avrebbe compilati lui" (v. verbale di udienza del 6.2.2015, pp.7-8). Il teste [redacted] ha confermato anche che in occasione dell'incontro citato, gli attori avevano comunicato al promotore [redacted] di essere privi di cognizioni finanziarie e di borsa e/o in materia di investimenti e che avevano conseguito il titolo di studio di licenza elementare ([redacted] e [redacted]) o il titolo di studio di licenza media inferiore ([redacted]) (v. verbale di udienza del 6.2.2015, pp. 6-7). Il teste ha precisato inoltre che vi erano stati più incontri tra gli attori e [redacted] nel corso dell'anno 2008 e che lui stesso era stato presente a tre di questi incontri (v. verbale di udienza del 6.2.2015, pp.8-9).

La teste [redacted] figlia di [redacted], ha poi dichiarato di essere stata presente ad un incontro con il promotore: "Ricordo di essere stata presente ad un incontro presso il nostro negozio con il [redacted] e mia madre, che gli chiese notizie sull'investimento del denaro consegnato. Il [redacted] rispose che stava attendendo di farlo al momento giusto" (v. verbale di udienza del 29.4.2015, p.15).

Con riferimento alla pretesa falsità del documento n.3 prodotto da parte attrice, contenente l'indicazione degli assegni bancari consegnati in data 25.6.2008 dagli odierni attori a [redacted] tale documento reca sì l'intestazione "banca [redacted]", banca comunque acquisita nel 2003 da Banca S.p.A., tuttavia, nel documento in oggetto si fa esplicito riferimento ad un conto corrente che verrà acceso a seguito dell'accettazione della proposta formulata in contestuale data dal promotore Leporatti, conto che poi è stato effettivamente acceso in data 12.8.2008 presso Banca S.p.A., circostanza pacifica e non contestata. Pertanto, non vi è alcun dubbio che il documento predetto sia riferibile a Banca S.p.A. e, pertanto, non può dichiararsene la falsità.

Inoltre, nel caso in esame, [redacted] pur a seguito di ordinanza regolarmente notificata ammissiva di interrogatorio formale, non è comparso all'udienza del 5.11.2014, fissata da questo Giudice per rendere il predetto interrogatorio, senza addurre alcun giustificato motivo. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. possono ritenersi come ammesse le relative circostanze dedotte da parte attrice (v. Cass.10827/2008).

R



Con riferimento alla responsabilità solidale della banca convenuta con il promotore finanziario asserita da parte attrice, essa discende dall'art.31 comma 3 del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, c.d. T.U.F.), ai sensi del quale "Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale". A tale proposito è pacifico che \_\_\_\_\_ sia stato promotore finanziario di Banca S.p.A. all'epoca dei fatti oggetto di lite e che, come emerge dalle risultanze istruttorie, i danni siano stati cagionati ai clienti nell'esercizio delle mansioni affidategli in qualità di promotore.

Non si configura, pertanto, nel caso di specie, una dazione di denaro a mero titolo personale, come exceptio dalla società convenuta, bensì sussiste una ipotesi di affidamento ragionevole degli attori sull'apparenza della riconducibilità dell'operato del promotore \_\_\_\_\_ alla banca convenuta, con una conseguente dazione finalizzata ad effettuare investimenti proposti dal promotore nell'ambito dei prodotti finanziari della banca intermediaria. Pertanto, sussiste la responsabilità della banca convenuta S.p.A. (successore a titolo particolare della cessata Banca \_\_\_\_\_ S.p.A) per i danni arrecati da \_\_\_\_\_, poiché è configurabile un rapporto di "necessaria occasionalità" tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, in quanto le attività svolte dal preposto hanno determinato una situazione tale da rendere possibile o comunque da avere agevolato il comportamento produttivo di danno, a nulla rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato il limite fissato dalla società (Cass. 5020/2014, Cass. SS.UU. 6829/2011, Cass.1741/2011, Cass. 19166/2005, Cass. 20588/2004). Con tale garanzia il legislatore ha inteso responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che l'intermediario medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno meglio dell'intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo (Cass. 8229/2006).

Con riferimento al preteso concorso di colpa degli attori nella produzione dei danni, con particolare riguardo alle irregolari forme di pagamento (v. comparsa di costituzione e risposta della banca convenuta, p. 5), va rilevato che, secondo la giurisprudenza, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, non vale - in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore - ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; né un tale fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. Le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati sono, infatti, dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l'interesse del risparmiatore e non possono, pertanto, interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa in capo al soggetto danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, non sussistenti nel caso di specie, non risultando provate né la malafede né la mancata diligenza degli odierni attori (Cass. 25442/2015, Cass. SS.UU. 6829/2011, Cass. 8229/2006). Non rileva, inoltre, ai fini di provare la malafede degli attori, quanto affermato e sottoscritto dai medesimi nel "Questionario Informativo Sezione Mifid", datato 7.8.2008 (v.doc.5 di parte convenuta \_\_\_\_\_ S.p.A.), o da \_\_\_\_\_ nel documento PUC ("posizione unica cliente"), datato 12.5.2009 (v.doc.7 di parte convenuta \_\_\_\_\_ S.p.A.), o la eventuale violazione della normativa antiriciclaggio da parte degli odierni attori, in quanto la normativa esistente sulle modalità di corresponsione al promotore dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati è diretta a porre a carico del medesimo promotore un obbligo di comportamento a tutela dell'interesse del risparmiatore e non può



interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata.

Pertanto, non è ravvisabile nella specie alcun concorso del fatto colposo degli attori ex art.1227 c.c., tale da poter giustificare una riduzione o una esclusione del risarcimento dovuto.

Configurandosi nel caso in esame una ipotesi di responsabilità oggettiva della società convenuta e, dunque, non dovendosi accertare la sussistenza del requisito della colpa della banca, risulta assorbito l'esame delle questioni relative alla violazione dell'art.28 Reg. Consob n.11522/1998 e dell'art.21 D.Lgs. 58/1998.

Inoltre, deve escludersi dall'importo domandato dagli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di euro 780,00, poiché dall'esame dell'estratto conto al 21.7.2010, relativo al conto corrente n.16130, risulta provato che tale somma sia stata legittimamente prelevata da Banca S.p.A. per il pagamento dell'imposta di bollo, per interessi e competenze e per il pagamento di imposte e tasse a titolo di capital gain (v.doc.4 di parte attrice).

Ne discende che e la banca S.p.A. sono tenuti in solido, ai sensi dell'art.31 comma 3 D.Lgs. 58/1998, al risarcimento del danno patrimoniale arrecato dal primo agli attori, pari ad euro 150.000,00. Sulla somma capitale devono calcolarsi gli interessi legali dalla data in cui il danno si è verificato, ai sensi dell'art.1219 comma 2 n.1) c.c., quindi dal 25.6.2008.

Quanto, poi, al risarcimento del danno non patrimoniale (morale e/o biologico) richiesto dagli attori in conseguenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto , appaiono sussistenti in tale condotta gli estremi di reato, considerati in astratto e a prescindere dall'effettiva sussistenza del fatto-reato in tutti i suoi elementi penalmente rilevanti o dalla sua punibilità (Cass. 6651/1982). L'art. 2059 c.c. stabilisce la risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge e, dunque, anche nel caso espressamente previsto dall'art. 185 comma 2 c.p., secondo il quale deve essere risarcito il danno non patrimoniale derivante da reato, compreso, sotto il profilo meramente descrittivo, il danno morale quale patema d'animo o sofferenza interiore subita dalla vittima dell'illecito ovvero lesione arrecata alla dignità o integrità morale (Cass. SS.UU. 26972/2008). Ne consegue che il danno morale soggettivo, in quanto derivante da reato, è sussistente *in re ipsa* e va liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., tenuto conto delle circostanze concrete del caso (Cass. 811/2015, Cass.2228/2012). Nella specie, si ritiene equo determinare il danno non patrimoniale subito dagli attori nella misura di euro 18.000, oltre interessi legali dalla data del fatto illecito.

Anche il pagamento di tale somma va posto a carico di entrambi i convenuti, in solido, in quanto l'art.31 sopracitato stabilisce la responsabilità solidale del soggetto abilitato anche nel caso in cui i danni conseguano a responsabilità penale del promotore finanziario.

È, infine, fondata la domanda di regresso e di manleva avanzata dalla banca convenuta nei confronti del convenuto contumace in quanto la responsabilità diretta per i danni arrecati agli attori è imputabile esclusivamente alla condotta colpevole del

Deve rigettarsi, invece, la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno derivato dal mancato investimento della somma consegnata al promotore finanziario negli strumenti finanziari a basso rischio richiesti, poiché dagli elementi acquisiti agli atti non risulta alcuna prova di tale preteso danno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, dunque, i convenuti devono rifondere quelle degli attori e il convenuto deve rifondere quelle di S.p.A., visto l'accoglimento della domanda di manleva.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1) condanna i convenuti S.p.A. e , in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori e , anche nella loro qualità di eredi di ,



a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 150.000,00, oltre interessi legali dal 25.6.2008;

2) condanna i convenuti \_\_\_\_\_ S.p.A. e \_\_\_\_\_ in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 18.000,00, oltre interessi legali dal 25.6.2008;

3) condanna il convenuto \_\_\_\_\_ a rilevare indenne la convenuta \_\_\_\_\_ S.p.A. da quanto quest'ultima è tenuta a pagare in favore degli attori in forza dei punti 1) e 2) della presente sentenza;

4) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in euro 404,00 per spese e in euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge;

5) condanna il convenuto \_\_\_\_\_ a rilevare indenne la convenuta \_\_\_\_\_ S.p.A. da quanto quest'ultima è tenuta a pagare in favore degli attori a titolo di spese in forza del punto 4) della presente sentenza;

6) condanna il convenuto \_\_\_\_\_ al rimborso in favore della convenuta \_\_\_\_\_ S.p.A. delle spese di lite, che liquida in euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge.

Lucca, 16-11-2016.

Il Giudice  
Dr. Massimo NIRO

